



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°475 TFT 41 del 18 giugno 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Davide Giovanni Pintus, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 18 giugno 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 96/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Bongiorno Manuela, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Primavera Marsala;
- 2) Giacalone Giuseppe, all'epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. Primavera Marsala;
- 3) Tumbarello Sebastiano, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Polisportiva Garibaldina;
- 4) Picciotto Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Dribbling (oggi S.S.D. Marsala Calcio a.r.l.);
- 5) Di Trapani Carlo Fabrizio, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Polisportiva Boeo Marsala;
- 6) Curatolo Caterina, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Galactic Academy;
- 7) Pipitone Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Ludos Alcamo;
- 8) Conticello Erminia, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Accademia Sport Trapani;
- 9) Di Girolamo Giovanna, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Football Boys Marsala 2012;
- 10) Asaro Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della A.C.S.D. Mazara In;
- 11) Lupo Girolamo, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Aurora Mazara;
- 12) Marino Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Polisportiva Paceco 1976;
- 13) A.S.D. Primavera Marsala;
- 14) A.S.D. Polisportiva Garibaldina;
- 15) S.S.D. Marsala Calcio a.r.l. (già A.S.D. Dribbling);
- 16) A.S.D. Polisportiva Boeo Marsala;
- 17) A.S.D. Galactic Academy;
- 18) A.S.D. Ludos Alcamo;
- 19) A.S.D. Accademia Sport Trapani;
- 20) A.S.D. Football Boys Marsala 2012;
- 21) A.C.S.D. Mazara In;
- 22) A.S.D. Aurora Mazara;
- 23) A.S.D. Polisportiva Paceco 1976.

La Procura Federale, con nota 11943/81 pf 18-19/MS/mf del 24 aprile 2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe, addebitando: ai sigg.ri Bongiorno Manuela e Giacalone Giuseppe, la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., nonché dell'art. 25, comma 3, del Reg. del S.G.S. della F.I.G.C., del punto 9.1 del C.U. n. 1 dell'01/07/2017 S.G.S. F.I.G.C. e del punto 1.1.52 del C.U. n. 1 del 03/07/2017 del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. - L.N.D., per avere organizzato il torneo per giovani calciatori denominato "3° Torneo Aspettando il Natale... ricordando Gigi Carducci", svoltosi dal 04 al 09 dicembre 2017, senza ottenere la preventiva

autorizzazione da parte del suddetto Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti;

- 1) ai sigg.ri Tumbarello Sebastiano, Picciotto Antonino, Di Trapani Carlo Fabrizio, Curatolo Caterina, Pipitone Giuseppe, Conticello Erminia, Di Girolamo Giovanna, Asaro Giuseppe, Lupo Girolamo e Marino Salvatore la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., nonché dell'art. 25, comma 3, del Reg. del S.G.S. della F.I.G.C., del punto 9.1 del C.U. n. 1 dell'01/07/2017 S.G.S. F.I.G.C. e del punto 1.1.52 del C.U. n. 1 del 03/07/2017 del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. - L.N.D., per avere consentito che giovani calciatori tesserati per le società delle quali rispettivamente rivestivano il ruolo apicale, con poteri di rappresentanza, partecipassero al "3° Torneo Aspettando il Natale... ricordando Gigi Carducci", svoltosi dal 04 al 09 dicembre 2017, manifestazione che non aveva ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del suddetto Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti;
- 2) alla società A.S.D. Primavera Marsala la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte rispettivamente ascritte alla sig.ra Bongiorno Manuela ed al sig. Giacalone Giuseppe;
- 3) alle società A.S.D. Polisportiva Garibaldina, S.S.D. Marsala Calcio a.r.l. (già A.S.D. Dribbling), A.S.D. Polisportiva Boeo Marsala, A.S.D. Galactic Academy, A.S.D. Ludos Alcamo, A.S.D. Accademia Sport Trapani, A.S.D. Football Boys Marsala 2012, A.C.S.D. Mazara In, A.S.D. Aurora Mazara e A.S.D. Polisportiva Paceco 1976, la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le condotte rispettivamente ascritte ai soggetti di cui al superiore punto 2, aventi poteri apicali all'interno delle stesse, con poteri di rappresentanza.

L'Ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti alla vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, nonché mediante indagini documentali e svariate audizioni rese dai protagonisti della vicenda in oggetto, così acclarando l'emersione dei comportamenti irregolari e sleali compiuti dagli odierni soggetti incolpati.

All'udienza dibattimentale del 18 giugno 2019, è comparso il Presidente della società deferita A.S.D. Galactic Academy sig.ra Curatolo Caterina, in proprio e n.q., la quale ha ammesso i fatti oggetto del deferimento e si è rimessa al Tribunale Federale chiedendo applicarsi il minimo delle sanzioni.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

sigg.ri Bongiorno Manuela e Giacalone Giuseppe mesi tre ciascuno;

sigg.ri Tumbarello Sebastiano, Picciotto Antonino, Di Trapani Carlo Fabrizio, Curatolo Caterina, Pipitone Giuseppe, Conticello Erminia, Di Girolamo Giovanna, Asaro Giuseppe, Lupo Girolamo e Marino Salvatore mese uno ciascuno;

società A.S.D. Primavera Marsala € 200,00;

società A.S.D. Polisportiva Garibaldina, S.S.D. Marsala Calcio a.r.l. (già A.S.D. Dribbling), A.S.D. Polisportiva Boeo Marsala, A.S.D. Galactic Academy, A.S.D. Ludos Alcamo, A.S.D. Accademia Sport Trapani, A.S.D. Football Boys Marsala 2012, A.C.S.D. Mazara In, A.S.D. Aurora Mazara e A.S.D. Polisportiva Paceco 1976 € 100,00 ciascuno.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva che le circostanze sottese al deferimento della Procura Federale appaiono pienamente confermate, sia dalle testuali ammissioni dei soggetti auditi in fase di indagini, sia sulla scorta di univoci e concordanti riscontri indiziari acquisiti al fascicolo di causa. La società A.S.D. Primavera Marsala, infatti, risulta avere organizzato il "3° Torneo Aspettando il Natale... ricordando Gigi Carducci", svoltosi dal 04 al 09 dicembre 2017, coinvolgendo (quantomeno) le società elencate al punto 4 del capo di imputazione sopra indicato, nonostante la manifestazione non fosse stata autorizzata dal Comitato Regionale Siculo

della L.N.D.

E' bene rammentare, infatti, che erano emersi, in fase di indagine, sospetti in merito al coinvolgimento di ulteriori società, in relazione alle quali la partecipazione al torneo per cui è processo non è stata accertata con ragionevole certezza, ragion per cui la Procura Federale si è astenuta dall'esercizio dell'azione disciplinare nei loro confronti. Appare altresì necessario dare atto che alcuni dei soggetti indagati hanno già patteggiato, ai sensi dell'art. 32 sexies C.G.S., le sanzioni irrogate con C.U. F.I.G.C. n. 186/AA del 20/03/2019.

Nei confronti di tutti i soggetti oggi deferiti, viceversa, i comportamenti rispettivamente ascritti sono provati documentalmente e/o comunque pacificamente ammessi, non risultando agli atti di causa circostanze esimenti da responsabilità.

Tutto ciò premesso, ritenuto che il comportamento delle società che organizzino – o consentano la partecipazione di propri atleti tesserati a – manifestazioni sportive non previamente autorizzate dalla competente Autorità Federale integra la violazione, ad opera del suo rappresentate legale, dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S.;

considerato ancora che le società deferite debbano rispondere, per responsabilità diretta, di quanto commesso dai rispettivi presidenti, ex art. 4, comma 1, C.G.S, e nel solo caso della società organizzatrice del torneo anche a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- 1) a carico di Bongiorno Manuela mesi tre di inibizione;
- 2) a carico di Giacalone Giuseppe mesi tre di inibizione;
- 3) a carico di Tumbarello Sebastiano mesi uno di inibizione;
- 4) a carico di Picciotto Antonino mesi uno di inibizione;
- 5) a carico di Di Trapani Carlo Fabrizio mesi uno di inibizione;
- 6) a carico di Curatolo Caterina mesi uno di inibizione;
- 7) a carico di Pipitone Giuseppe mesi uno di inibizione;
- 8) a carico di Conticello Erminia mesi uno di inibizione;
- 9) a carico di Di Girolamo Giovanna mesi uno di inibizione;
- 10) a carico di Asaro Giuseppe mesi uno di inibizione;
- 11) a carico di Lupo Girolamo mesi uno di inibizione;
- 12) a carico di Marino Salvatore mesi uno di inibizione;
- 13) a carico della A.S.D. Primavera Marsala ammenda € 200,00;
- 14) a carico della A.S.D. Polisportiva Garibaldina ammenda € 100,00;
- 15) a carico della S.S.D. Marsala Calcio a.r.l. (già A.S.D. Dribbling) ammenda € 100,00;
- 16) a carico della A.S.D. Polisportiva Boeo Marsala ammenda € 100,00;
- 17) a carico della A.S.D. Galactic Academy ammenda € 100,00;
- 18) a carico della A.S.D. Ludos Alcamo ammenda € 100,00;
- 19) a carico della A.S.D. Accademia Sport Trapani ammenda € 100,00;
- 20) a carico della A.S.D. Football Boys Marsala 2012 ammenda € 100,00;
- 21) a carico della A.C.S.D. Mazara In [ammenda € 100,00];
- 22) a carico della A.S.D. Aurora Mazara ammenda € 100,00;
- 23) a carico della A.S.D. Polisportiva Paceco 1976 ammenda € 100,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.

Procedimento n. 99/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

sig. COMANDATORE PAOLO (Presidente Società A.P.D. Amatori Gela all'epoca dei fatti);

società A.P.D. AMATORI GELA.
Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12158/533 del 30/04/2019:

il sig. Comandatore Paolo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Amatori Gela, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento LND per non aver ottemperato all'obbligo di affidare la squadra partecipante al campionato di Seconda Categoria stagione 2017/2018 ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico

la società A.P.D. Amatori Gela per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Comandatore Paolo, Presidente della società A.P.D. Amatori Gela all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.P.D. Amatori Gela.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-18, disputato dalla A.S.D. Castel di Judica, non è stato indicato quale allenatore alcun soggetto abilitato dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.P.D. Amatori Gela Sig. Comandatore Paolo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mese uno di inibizione a carico del sig. Comandatore Paolo, Presidente della società A.P.D. Amatori Gela all'epoca dei fatti;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.P.D. Amatori Gela.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.100/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

TAMAJO ARISTIDE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Parmonval)

A.S.D. PARMONVAL

Campionato Eccellenza stagione 2018-2019

Con nota 12214/1108 pfi18-19/MS/CS/gb del 2 maggio 2019 la Procura Federale ha deferito i predetti per rispondere :

- Tamajo Aristide, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Parmonval, in virtù del rapporto di immediatezza organica per la violazione di cui all'art.1 bis c.1 C.G.S. in relazione all'art.5 c.1, 4 e 6 lett.c) C.G.S. per avere la società da lui

rappresentata, dapprima, diffuso un comunicato ripreso e pubblicato sul sito web *GoalSicilia.it* ed, inoltre, consentito la pubblicazione sulla pagina social *Facebook* della soc. A.S.D. Parmonval un post contenente affermazioni contrarie alle norme federali e lesive dell'onore, del decoro e del prestigio sia dell'A.I.A. e dei suoi associati che dell'istituzione calcistica nel suo complesso;

- la società A.S.D. Parmonval per la violazione di cui all'art.5 c.2 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta, per la pubblicazione di un comunicato ripreso e pubblicato sul sito web *GoalSicilia.it* ed, inoltre, consentito la pubblicazione sulla pagina social *Facebook* della soc. A.S.D. Parmonval un post contenente affermazioni contrarie alle norme federali e lesive dell'onore, del decoro e del prestigio sia dell'A.I.A. e dei suoi associati che dell'istituzione calcistica nel suo complesso.

L'apertura del procedimento è seguita alla segnalazione, inviata il 26.3.2019 dal Comitato Regionale Arbitri Sicilia al Presidente della L.N.D. - C.R. Sicilia, con la quale si trasmetteva copia di quanto pubblicato il 17.3.19 sulla pagina social *Facebook* della soc. A.S.D. Parmonval ed il 21.3.19 sul sito web *GoalSicilia.it*.

La Procura Federale acquisiva la scheda AS400 nonché il foglio di censimento della società A.S.D. Parmonval. Provvedeva quindi il 12.4.19 alla comunicazione di Conclusione delle Indagini e, ricevuta la memoria difensiva, redatta il 18.4.19 nell'interesse sia della società che di Tamajo Aristide, nella qualità di Presidente della stessa, ha comunque proceduto al deferimento.

All'udienza del 18.6.2019 è comparso il difensore di entrambe le parti deferite il quale ha insistito nella memoria difensiva già depositata in atti e ha concluso chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsene la responsabilità e, per l'effetto, applicare:

a carico di Tamajo Aristide la sanzione della inibizione di mesi sei

a carico della A.S.D. Parmonval la sanzione dell'ammenda di € 900,00

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti acquisiti, ritiene che il deferimento per i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale ha pieno fondamento.

Si rileva infatti che sul social *Facebook*, redatta da Edy Tamajo, è apparsa (17.3.19 h.13,45) una nota in cui sotto il titolo "*Riflessione sportiva del giorno*" si esprimevano affermazioni come "*sono sempre convinto che con questa classe arbitrale non è più possibile fare calcio ... Campionati falsati, gare falsate e tensioni alle stelle per l'incompetenza di molti ... ! Sono davvero pochi oggi gli arbitri bravi ... !!! Oggi a Licata ne ho viste di tutti i colori ... ma da un paio di anni ne vedo di tutti i colori ... !!!*".

Sul sito web *Goal.Sicilia* (21.3.19 h.19,07) poi, sotto il titolo "*Parmonval: il club biancazzurro contro la squalifica di Bennardo – Il comunicato*" con esplicito riferimento alla squalifica per due giornate "*sentenziata*" dal Giudice Sportivo a Bennardo Rosario, espulso negli spogliatoi durante l'intervallo della partita del campionato di Eccellenza contro il Licata, e con la precisazione "*il club biancazzurro ha volto dire la propria attraverso una nota integrale*" è stata pubblicata una serie di considerazioni, con le quali, premesso che "*La sanzione, determinatasi in due giornate, a termini di regolamento preclude la presentazione del diritto al reclamo*" si è lamentato che "*la "verità assoluta" cioè quello che ha scritto il signor Salerno ecc.ecc. (grandissimo arbitro di Catania) che ha diretto la partita de quo resta (almeno fino ad oggi) un ...segreto di stato. Sulla base di atti ufficiali, non contestabili perché provengono da una fonte privilegiata che fanno... fede (arbitro), il Giudice Sportivo Territoriale ne determina l'entità e la congruità; la sostanza, al di là dei formalismi delle Noif, è che Bennardo sarà obbligato a saltare due gare di campionato e la Parmonval dovrà privarsi di uno dei suoi giocatori più prestigiosi e rappresentativi. C'è un convitato di pietra in tutta questa vicenda ? Noi pensiamo di sì ! Ed è il grande ed*

illuminato designatore Michele Cavarretta, ex arbitro, la cui sensibilità nella scelta degli arbitri è ineguagliabile, ad esempio, quella di Salerno ... di Catania, per una partita dell'eccellenza che la semantica calcistica definirebbe "di cartello" come Licata e Parmonval, visti i rispettivi obiettivi di campionato è stata ineguagliabile. Questo signore è lo stesso che per una partita di promozione del campionato siciliano, reputa confacente e/o idonea la designazione di un arbitro CAI, i cosiddetti "scambi" magari proveniente da Bergamo ... alta. E infatti, di questa sua lungimirante sapienza sportiva, ce ne accorgiamo quasi ogni domenica quando non mancano le lamentele per gli errori commessi da arbitri, purtroppo, spesso inadeguati e/o improponibili, errori commessi mai per cattiva fede e che, a scanso di equivoci, lo scriviamo a chiare note. La vicenda Bennardo/Licata/Servizio d'Ordine/Arbitro si chiude qui con l'auspicio che sia la classe arbitrale e sia chi è deputato alle designazioni, si migliorino a vantaggio del loro stesso prestigio, ma innanzi tutto, in favore di tutte le realtà calcistiche della nostra regione che con grandi sacrifici economici e personali dei propri dirigenti consentono di "tenere in piedi" una organizzazione come la F.I.G.C. territoriale alla quale chiedono semplicemente d'essere funzionale alla crescita culturale e sportiva nella nostra Regione Sicilia ed evitare di ridursi ad un "carrozzone" per il sollazzo di alcuni e il mantenimento di strapuntini vari per altri personaggi".

Alla luce di quanto riportato non appare fondato il "difetto di legittimazione", invocato nella memoria difensiva sul presupposto che "il Presidente della Parmonval non ha pubblicato alcun comunicato sul proprio profilo facebook né in quello della associazione sportiva non utilizzando il predetto mezzo" e che manca "il riferimento normativo alle modalità delle presunte dichiarazioni lesive che devono avvenire (art.5 comma 4 C.G.S.) in maniera pubblica con mezzi e modalità destinati ad essere conosciuti da più persone", specie che si riferisce "ad un profilo sociale intestato ad altro soggetto (Edy Tamajo)" e comunque "non può sussistere la violazione collegata alla pubblicazione di affermazioni lesive degli organi federali quando pubblicate da un soggetto non legato alla società da alcun rapporto diretto o indiretto o che svolga attività all'interno della stessa", e ciò neppure se l'autore della pubblicazione è il figlio del presidente.

Invero, va preliminarmente ricordato che ai sensi dell'art.5 c.1 C.G.S. "è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del C.O.N.I., della F.I.G.C., dell'U.E.F.A. o della F.I.F.A." e che per il seguente comma 4 "la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone". E va ritenuto acquisito il principio (più volte affermato sia dalla Corte di Cassazione che dalla Giustizia sportiva) che sia i social, come Facebook, sia Internet vanno considerati siti pubblici in quanto conoscibili da più persone.

Orbene, seppure la "riflessione sportiva" contenente lagnanze sulla "classe arbitrale" e sui "campionato falsati ... per l'incompetenza di molti" non è direttamente attribuibile a Tamajo Aristide, ma al figlio (rapporto di parentela ammesso dalla difesa), non v'è dubbio che la nota è stata redatta sul profilo di Facebook intestato alla Parmonval e che fino al presente momento (quindi almeno per oltre due mesi) non è stato rimosso né rettificato, per cui ne va ritenuta presumibile la condivisione del soggetto preposto alla dirigenza della società, cui è perciò riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo della stessa e di qualsiasi attività che risulti rilevante per l'ordinamento federale.

Uguale considerazione vanno svolte circa la nota pubblicata su GoalSicilia, peraltro esplicitamente intestata "Parmonval: il club biancazzurro contro la squalifica di Bennardo - Il comunicato", che contiene specifiche critiche, se non gravemente offensive, certamente lesive per la reputazione e la credibilità dell'arbitro della gara Licata-Parmonval, del designatore Michele Cavarretta, della classe arbitrale in generale, dell'intera organizzazione della F.I.G.C. siciliana; neppure queste rimosse o rettificate.

Si condividono pertanto le conclusioni della Procura Federale, secondo cui va comunque accertata la riconducibilità alla A.S.D. Parmonval sia del profilo social Facebook sia del comunicato stampa, corredato dalla precisazione “*il club biancazzurro ha voluto dire la propria attraverso una nota integrale*”, e pertanto la attribuibilità delle violazioni contestate a Tamajo Aristide, in quanto presidente e legale rappresentante della società, ed alla A.S.D. Parmonval a titolo di responsabilità diretta.

Sul piano sanzionatorio, avuto riguardo ai criteri indicati dall’art.5 c.6 C.G.S. si ritengono adeguate all’accaduto le sanzioni riportate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi :

a carico di Tamajo Aristide, Presidente della società A.S.D. Parmonval la inibizione per mesi cinque;

a carico della A.S.D. Parmonval l’ammenda di € 500,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione alle parti in osservanza degli artt.35 c.4.1 e 38 c.8 C.G.S.

Procedimento n.101/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Il sig. FRANCESCO EMANUELE CAPONETTO (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per l’U.S.D. Panormus)

A.S.D. POLISPORTIVA CASTELBUONO

La Procura Federale con nota 12422/579pfi 18-19/MS/CS/gb del 06/05/2019 notificata alla parte in epigrafe indicata ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

a) Il sig. Francesco Emanuele Caponetto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’USD Panormus ma in prestito alla società A.S.D. Polisportiva Castelbuono per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. per avere utilizzato dal 30.01.2018, in occasione di tutte le gare in cui lo stesso ha preso parte e sino alla data del 17.04.2018, la propria carta d’identità n. AU3733659 oggetto di denuncia di smarrimento effettuata all’Autorità Giudiziaria da parte dello stesso Caponetto in data 30.01.2018. Documento di identità in realtà mai smarrito ma detenuto presso la Società A.S.D. Polisportiva Castelbuono a cui il sig. Caponetto l’aveva consegnata;

b) L’ A.S.D Polisportiva Castelbuono (matr.918206) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal sig. Francesco Emanuele Caponetto soggetto appartenente alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata.

Rilevato che le parti deferite sono state regolarmente convocate all’udienza dibattimentale odierna;

Dato atto che solo il deferito Caponetto si è presentato assistito dal proprio difensore che ha fatto pervenire, nei termini, memorie difensive e documenti a suo discarico;

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti deferite, di quanto ad esse addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Francesco Emanuele Caponetto la squalifica per quattro gare e alla A.S.D. Pol. Castelbuono l’ammenda di € 200,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Che il difensore ha insistito nella memoria difensiva depositata in atti chiedendo, conseguentemente, in via principale il proscioglimento del proprio assistito ed in subordine ove fosse ritenuto responsabile di quanto addebitatogli l’applicazione della sanzione nel

minimo edittale con concessione delle attenuanti.

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti e fatti i dovuti approfondimenti ritiene che il deferito sia responsabile di quanto ascrittogli nei limiti che seguono.

In particolare si evidenzia che il sig. Francesco Emanuele Caponetto, calciatore tesserato per la SS 2017/2018 per la USD Panormus e da questa ceduto in prestito all'A.S.D. Pol. Castelbuono consegnava a quest'ultima società il proprio documento di identità identificato con il n. AU3733659 che veniva trattenuto fino al termine della stagione sportiva per una più agevole gestione nella compilazione delle distinte gare.

Il predetto calciatore, peraltro, in data 30.01.2018 denunciava alle autorità di polizia lo smarrimento del predetto documento, sul presupposto che lo stesso fosse andato smarrito come riferitogli dal Vicepresidente della Pol. Castelbuono sig. Vetere.

Lo stesso riferisce di avere reso edotto il predetto sig. Vetere che gli era stato rilasciato il nuovo documento di identità ma questi gli riferiva che il vecchio documento era stato rinvenuto e che sarebbe stato trattenuto dalla società fino alla fine del campionato per l'uso cui era fin lì destinato.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva del Caponetto non coglie nel segno quando ne chiede il proscioglimento poiché sarebbe stato suo onere insistere affinché gli venisse restituito il predetto documento essendo venuta meno la sua validità così come sarebbe stato suo onere comunicare all'autorità di P.S. il suo ritrovamento.

Per la qualcosa la responsabilità del deferito è comunque da ritenersi attenuata sia in ragione della giovane età sia per il comportamento fuorviante del vicepresidente della società.

Alla responsabilità del deferito consegue la responsabilità oggettiva della società che va ritenuta aggravata dal rapporto con un soggetto di giovane età e quindi suscettibile di una erronea formazione di pensiero sugli obblighi di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al sig. Francesco Emanuele Caponetto la squalifica per due gare e all'A.S.D. Pol. Castelbuono, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S., l'ammenda di € 500,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI